

## Corte di Cassazione

Sentenza del 13/04/2007 n. 8944

### **Intitolazione:**

Imposte e tributi - Accertamento - Avviso di accertamento - Notificazione con consegna dell'atto al coniuge - Pendenza di procedimento penale fra i coniugi - Conflitto di interessi che incide sulla validita' della notifica - Esclusione.

### **Massima:**

In tema di notificazioni eseguite a mani di taluna delle persone contemplate nell'art. 139, comma 2, del codice di procedura civile, una situazione di conflitto di interessi fra consegnatario e destinatario dell'atto e' idonea ad incidere sulla validita' della notificazione solo nel caso di posizioni contrapposte di detti soggetti nell'ambito dello stesso processo e, quindi, di conflitto interno al procedimento cui l'atto notificato si riferisce.

\*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

### **Testo:**

#### Svolgimento del processo

La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, confermando la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 445/11/01, ha disatteso l'impugnativa prodotta, a suo tempo, da P.A. avverso avviso di liquidazione n. 92/45148, con il quale la competente struttura periferica dell'Amministrazione finanziaria le aveva intimato il pagamento di imposta di registro e di Invim relative ad atto di vendita registrato il 20 ottobre 1992 al n. 45148 serie 1/7 in cui ella era intervenuta in veste di alienante; sul dato presupposto che l'intimazione discussa avesse titolo in un precedente avviso di accertamento divenuto definitivo perche' non debitamente e tempestivamente contestato, ha motivato le rese statuizioni con le seguenti, testuali, considerazioni:

"La notifica al marito dell'avviso di accertamento va ritenuta rituale, ne' puo' considerarsi influente il procedimento penale in corso fra i coniugi.

Pertanto, non essendo il ricorso contro l'avviso di liquidazione proposto per motivi propri dell'avviso stesso, la prima decisione (recante reiezione dell'impugnativa dell'attuale ricorrente avverso tale atto) va ritenuta legittima".

P.A. ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza su richiamata, che denuncia inficiata da "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5), comma 1, del codice di procedura civile, da 'violazione e falsa applicazione di norme di diritto (normativa sull'istituto della notifica ex artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), del codice di procedura civile' e da 'violazione e falsa applicazione di norme di legge (normativa sull'istituto della notifica e del procedimento civile-amministrativo) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), del codice di procedura civile", sostenendo, in definitiva, che la notificazione dell'avviso di accertamento presupposto dell'avviso di liquidazione contestato, eseguita, a mente dell'art. 139 del codice di procedura civile, nella sua abitazione a mani del marito in tale abitazione rinvenuto, dovrebbe, e avrebbe dovuto, essere ravvisata irrituale ed insuscettibile di produrre effetti nei suoi confronti stante la pendenza a carico del coniuge di procedimento penale per, non precisati, reati, commessi ai danni di essa deducente.

Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate, ai quali il ricorso e' stato notificato, rispettivamente, il 20 ed il 23 gennaio 2006, si sono astenuti da ogni attivita' difensiva nella presente sede.

Il ricorso, sulle conclusioni del Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte Suprema dianzi trascritte, viene trattato e deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375, comma 1, del codice di procedura civile.

#### Motivi della decisione

Il ricorso si rivela, e va dichiarato, destituito di fondamento.

In proposito, soccorrono le seguenti considerazioni.

In tema di notificazioni eseguite, come quella discussa, a mente dell'art. 139 del codice di rito nell'abitazione del destinatario dell'atto da notificare con consegna di tale atto a persona di famiglia, per la ritualita' della notificazione stessa non e' necessario il requisito della convivenza del familiare consegnatario con il destinatario della notificazione, essendo, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela, o di coniugio, a giustificare la presunzione dell'arrivo dell'atto notificato nella sfera di conoscenza di detto destinatario (cfr., in tal senso, fra le altre, Cass., Sez. I civ., sent. n. 1331 del 7 febbraio 2000): alla stregua del principio cosi' enunciato, vanno tenute per irrilevanti le deduzioni articolate nel ricorso intese ad allegare l'occasionalita' della presenza del marito della ricorrente nella abitazione di costei nel momento della esecuzione della notificazione in discorso.

D'altronde, sempre con riguardo a notificazioni eseguite, come quella in argomento, a mani di taluna delle persone contemplate nell'art. 139, comma 2, del codice di procedura civile, una situazione di conflitto di interessi fra consegnatario e destinatario dell'atto e' idonea ad incidere sulla validita' della notificazione solo nel caso di posizioni contrapposte di detti soggetti nell'ambito dello stesso processo e, quindi, di conflitto interno al procedimento cui l'atto notificato si riferisce (cfr., in proposito, Cass., Sez. I civ., sent. n. 12413 del 7 luglio 2004): nella fattispecie non risulta, e non appare specificamente dedotta, l'esistenza di un conflitto di interessi fra la ricorrente ed il coniuge in relazione alla vertenza tributaria in esame, e, pertanto, non appaiono ravvisabili condizioni che consentano di dubitare della validita' della contestata notifica di avviso di accertamento sotto il profilo considerato.

Corollario di tutto quanto precede e' che il ricorso, nella riscontrata infondatezza delle censure prospettate per suffragarlo, deve essere rigettato.

Le pubbliche amministrazioni intimare non hanno svolto attivita' difensiva, e, percio', non si deve provvedere su loro spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.